

**SENTENZE**

- Contratto a termine e licenziamento

**Cassazione civile Sentenza 10/02/2009, n. 3276**

Con la presente sentenza la Suprema Corte si pronuncia sull'ipotesi di licenziamento anticipato del lavoratore assunto con contratto a termine.

La S.C. ha respinto il ricorso affermando che il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 603\66, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 ss. Cod. civ.

Se viene addotto come motivo del recesso ante tempus una riorganizzazione dell'assetto produttivo, stante l'inapplicabilità della legge 604\66, deve necessariamente farsi riferimento alle normali regole dei contratti, in forza delle quali non è consentito ad una delle parti contraenti di assumere iniziative che, eventualmente, rendano non più utile la prestazione della controparte.

Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.

Se infatti in un rapporto per il quale non sia previsto preventivamente un limite di durata e sia assistito dalla garanzia di una stabilità, può pensarsi che sopravvengano delle ragioni che rendano, oggettivamente, non più conveniente tenere in vita il rapporto, ciò non vale quando la durata sia limitata nel tempo, soprattutto se è stato il datore, in considerazione delle sue particolari esigenze, ad avvalersi del contratto a termine.

(a cura della dott.ssa Francesca Del Conte)